

SECONDO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER GLI ANNI 2021-2023

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominate "le Parti", in conformità con quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica firmato a Roma il 21 marzo 2002, in vigore dal 19 gennaio 2004, nell'intento di sviluppare ulteriormente gli scambi nel campo della cultura e della scienza, contribuendo così al rafforzamento dei legami di amicizia e di buon vicinato fra i due popoli e Paesi, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di Collaborazione Culturale e Scientifica per gli anni 2021-2023.

I - COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA


1.1 Le Parti si impegnano a favorire il rafforzamento della collaborazione, in particolare rispetto alle iniziative delle Regioni italiane – precipuamente quelle legate alla Repubblica di San Marino dalla contiguità geografica e territoriale – conferendo ai progetti transfrontalieri attuati in sinergia la giusta dimensione di internazionalizzazione al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi dell'Unione Europea destinati a Stati membri e Paesi *partner* non membri.

II - COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE

Istruzione scolastica

2.1. Le Parti si adoperano per promuovere iniziative congiunte in materia educativa, di istruzione e formazione, che sono definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi. Per la Parte italiana, la competenza è della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (D.G.O.S.V.) del Ministero dell'Istruzione e per la parte sammarinese la competenza è del Dipartimento Istruzione della Repubblica di San Marino. Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di amicizia, le Parti, nel rispetto della reciprocità, incoraggiano la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche attraverso un apposito programma di scambi, che potrà prevedere anche la collaborazione di Istituzioni deputate agli scambi degli studenti. E' interesse di entrambe le Parti promuovere anche lo scambio di informazioni sul percorso scolastico di studenti che frequentano istituzioni di istruzione di ogni ordine e grado nell'altro Paese.

2.2. Le Parti si adoperano per inserire le scuole sammarinesi tra quelle accreditate ad accogliere i tirocinanti del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione



Primaria LM-85bis per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria ai sensi del DPR 249/2010 ed in particolare l'articolo 6.

Istruzione superiore

2.3. Le Parti richiamano lo Scambio di Lettere concernente la cooperazione nel campo universitario firmato il 10 maggio 1988 ed in vigore dalla stessa data.

Le Parti prendono atto della collaborazione esistente tra l'Università di San Marino ed alcune Università italiane, con particolare riferimento al rilascio di titoli congiunti (l'elenco delle collaborazioni è consultabile al sito web www.cineca.it).

2.4. Le Parti si impegnano a dare ulteriore impulso alla cooperazione tra le Università, le Istituzioni di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica e gli altri Istituti di Istruzione Superiore e di Ricerca dei due Paesi, mediante la stipula di convenzioni ed accordi interuniversitari e lo scambio di attività didattiche, artistiche e scientifiche.



2.5. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti si scambiano, annualmente, n. 1 professore universitario o ricercatore per visite della durata massima di n. 8 giorni ciascuna, sia per stabilire contatti finalizzati a identificare settori di ricerca di comune interesse, che per avviare collaborazioni fra le università e le istituzioni di istruzione di entrambi i Paesi. (V. **Annesso I**)

Riconoscimento dei titoli di studio del primo e secondo ciclo di istruzione e dei titoli di studio accademici

2.6. Le Parti richiamano l'art. 1 dell'Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio firmato il 28 aprile 1983 ed in vigore dal 1° luglio 1985, il quale stabilisce che i titoli di studio conseguiti al termine del primo e secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo, e gli ulteriori Scambi di Note per le nuove scuole, successive all'accordo del 1983 (Scambio di Note del 9 luglio 1991 sul riconoscimento del Liceo scientifico di San Marino; Scambio di Lettere del 20 gennaio 2000 sul riconoscimento dei titoli, finali ed intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese).

2.7. Le Parti richiamano l'impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio derivante dal relativo Accordo del 1983 anche per quanto riguarda i titoli di studio accademici, lo Scambio di note del 31 maggio 1990 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi Storici e lo Scambio di Lettere del 16 luglio 1999 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in "Ingegneria Economico-Gestionale".

2.8. Al fine di consentire il proseguimento degli studi nelle Università dell'altro Paese le Parti richiamano l'Accordo bilaterale per il riconoscimento dei titoli accademici, finalizzato



all'equiparazione dei livelli dei titoli rilasciati dalle Università dei due Stati, firmato il 24 agosto 2011 ed in vigore dal 1 giugno 2013.

2.9. Le Parti concordano sull'opportunità di prevedere l'istituzione di una apposita Commissione bilaterale per discutere e analizzare l'applicazione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari, rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino firmato a San Marino il 24 agosto 2011 e ratificato da parte italiana con Legge 7 febbraio 2013 n. 15, e da Parte sammarinese con Decreto Consigliare del 20 settembre 2011 n. 145, ai fini del proseguimento dei percorsi di studio, nel rispetto delle reciproche legislazioni e dei rispettivi impegni rispetto all'appartenenza ad organismi multilaterali.

Insegnamento della lingua

2.10. La Parte Sammarinese richiama l'art. 8 dell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica del 21 marzo 2002 e rinnova il suo impegno a sostenere, a livello internazionale e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione della lingua italiana.

III - COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

3.1. Le Parti promuovono e favoriscono la collaborazione tra enti ed istituzioni dei sistemi nazionali della formazione superiore e la mobilità internazionale dei propri studenti.

3.2. Visti gli artt. 6 e 7 dell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana firmato a Roma il 21 marzo 2002 e visto il Memorandum d'intesa tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, firmato a San Marino il 9 maggio 2012, la Parte italiana riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 14 gennaio 1999 n. 4, posti in sovrannumero nelle scuole di specializzazione in medicina per medici destinatari di borse di studio erogate dalla parte sammarinese per l'intera durata del corso. I destinatari delle borse di studio devono comunque risultare idonei al concorso nazionale bandito dal MUR.



IV - CULTURA E ARTE

Istituzioni Culturali

4.1. Le Parti favoriscono, secondo quanto consentito dalle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali e artistiche che intendano diffondere in ciascun Paese la cultura dell'altro Paese.

Arte, scambio di mostre

4.2. Le Parti favoriscono, secondo quanto consentito dalle reciproche disponibilità, durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la realizzazione di mostre, anche



attraverso scambi di opere per esposizioni tematiche o di valenza istituzionale. I dettagli, possono essere definiti per le vie diplomatiche.

Musica, Teatro, Danza, Spettacolo itinerante.

4.3. Le Parti promuovono, secondo quanto consentito dalle proprie disponibilità finanziarie, la realizzazione di attività nel campo degli spettacoli e tournée ad opera di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriscono la collaborazione e gli scambi tra Enti e Associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi. (V. **Annesso I**)

Cinema

4.4. Le Parti favoriscono, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, forme di collaborazione nel settore cinematografico, quali:

- la formazione volta alle professioni tecnico-artistiche;
- la reciproca partecipazione ai festival cinematografici;
- l'organizzazione di rassegne cinematografiche;
- la cooperazione diretta tra Enti, Associazioni e professionisti dell'industria cinematografica ed audiovisiva.

Festival, Celebrazioni, Grandi Eventi

4.5. Le Parti si scambiano informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevolano, secondo quanto consentito dalle reciproche disponibilità, la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti dell'altra Parte particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e sammarinese.


La Parte italiana informa che – nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero – sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative) con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

V - ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA

Archivi

5.1. Sono previste le seguenti collaborazioni tra le rispettive Amministrazioni Archivistiche (per la Parte italiana, la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e per la Parte sammarinese, la Direzione degli Istituti Culturali):

- scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di normativa, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti,



- scambio annuale di n. 1 archivista, per visite fino ad un massimo di 7 giorni ciascuna **(V. Annesso I)**.

5.2. Le Parti favoriscono la collaborazione tra gli Archivi storici dei rispettivi Paesi, secondo il principio della reciprocità ed in accordo con la propria legislazione, al fine di permettere l'accesso a ricercatori qualificati e realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni.

5.3 Le Parti si dichiarano disponibili a cooperare nell'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche mediante il prestito di documenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive normative.

5.4. Durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore dell'archivistica, della documentazione, della conservazione, del restauro e dell'informatica di settore per consulenze o momenti di formazione, compatibilmente con le proprie disponibilità di personale. Le relative spese di missione saranno a carico della Parte richiedente. Le Amministrazioni italiane competenti sono la Direzione generale per gli archivi e la Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.


Biblioteche

5.5. Le Parti confermano quanto già definito nella Convenzione in materia di Cooperazione Bibliotecaria, sottoscritta inizialmente il 3 giugno del 2008, rinnovata periodicamente, con attuale scadenza al 31 dicembre 2020.

5.6. Le Parti si dichiarano disponibili, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, ad autorizzare il prestito temporaneo di beni librari e documentari rari e di pregio, affinché possano essere esposti in occasione di mostre tematiche realizzate da biblioteche statali. Sarà altresì consentito all'utenza l'accesso reciproco agli archivi, non presenti nei cataloghi informatizzati, per l'individuazione di documenti di interesse scientifico e statistico ad uso studio e/o ricerca, con la possibilità di ottenerne copia secondo le locali normative e/o regolamenti vigenti.

5.7. Durante il periodo di validità del Programma esecutivo, su base reciproca, le Parti effettueranno lo scambio di n. 1 bibliotecario per visite di studio della durata massima di 7 giorni ciascuna. **(V. Annesso I)** L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali; per la Parte sammarinese è competente la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e gli Affari Sociali, Direzione degli Istituti Culturali.

5.8. Durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la Parte Italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia,



della conservazione, del restauro, della catalogazione e dell'informatica di settore. Le relative spese di missione sono a carico della Parte richiedente. L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali.

Editoria e traduzioni

5.9. Le Parti favoriscono la pubblicazione di opere classiche e contemporanee che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

5.9.1. Le Parti incoraggiano il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi nel settore dell'editoria digitale.

VI - ARCHEOLOGIA, RESTAURO, STUDIO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE



6.1 Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti nel campo archeologico, storico-artistico, museografico, architettonico, del restauro del patrimonio culturale.

6.2. La Parte Italiana (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) può partecipare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ad interventi di restauro del patrimonio culturale di San Marino e inviare in San Marino esperti in materia di restauro.

6.3. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale Unesco del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e di quelli derivanti dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati e concordano nel prendere adeguate misure a tal fine. Le Parti si impegnano a stipulare un'intesa volta a disciplinare l'importazione e il rimpatrio di beni culturali.

6.4. Le Parti pongono particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione dell'UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni UNESCO del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 20 ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

6.5. Le Parti, consapevoli del fatto che il paesaggio contribuisce all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale



dell'Europa, si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e per attuare le politiche del paesaggio, come previsto dall'art. 9 della Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000.

Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio, e a favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione (V. **Annesso I**)

VII - COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

7.1. Le Parti favoriscono ed intensificano la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi, analizzando mezzi occorrenti e procedure necessarie per realizzare programmi congiunti, nella prospettiva di una collaborazione anche a livello multilaterale o nell'ambito dell'Unione Europea.


7.2 Le Parti auspicano la definizione dei seguiti dei lavori svolti dal Comitato Permanente di collaborazione previsto dall'art. 4 del Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e Commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico, siglato il 18 dicembre 2014, che ha promosso la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico italo-sammarinese multipolare nonché l'avvio di gemellaggi tra il Parco Scientifico e Tecnologico e i principali poli scientifico-tecnologici italiani. Le Parti richiamano il Memorandum d'Intesa per la Realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino-Italia, firmato il 6 novembre 2012 tra le Autorità sammarinesi, vari enti locali pubblici e privati delle Regioni Emilia Romagna e Marche e l'Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani (APSTI). La Parte italiana prende atto dell'avvio dell'incubatore d'impresa sul territorio sammarinese, gestito dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.a.

7.3. Le Parti prendono atto della fruttuosa collaborazione esistente anche nel settore scientifico tra l'Università di San Marino e le Università italiane.

7.4. Le Parti incoraggiano e facilitano lo sviluppo di rapporti congiunti tra organismi, università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei rispettivi Paesi.

VIII - COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

8.1 Le Parti esprimono soddisfazione per la sempre più stretta collaborazione posta in essere fra la Radiotelevisione di Stato italiana e quella sammarinese nell'ambito della programmazione, delle nuove tecnologie, della acquisizione e valorizzazione delle risorse, dei nuovi scenari e linguaggi multimediali, al fine di promuovere i valori comuni e più propri di servizio pubblico.



IX. PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1. Le Parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi per il tramite delle rispettive Amministrazioni governative competenti in materia.

X. SPORT E SCAMBI GIOVANILI

10.1. Le Parti constatano gli ottimi rapporti esistenti tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), secondo le linee guida degli Accordi bilaterali sottoscritti congiuntamente dal CONI e dal CONS a Roma il 31 agosto 1982, ed aggiornati a San Marino il 16 dicembre 1989, e da ultimo l'Accordo di Cooperazione Tecnico-Sportiva firmato il 7 marzo 2009 allo scopo di intensificare i tradizionali rapporti di cooperazione, attraverso strumenti di promozione sportiva, organizzativa, tecnica e culturale, atti ad integrare e sviluppare ulteriormente le intese e gli scambi esistenti.

10.2 Le Parti considerano l'attività motoria e la pratica sportiva scolastica un elemento fondamentale per ampliare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e condividono l'obiettivo di promuoverla anche in ambito extracurricolare; si impegnano reciprocamente ad estendere la partecipazione di Istituzioni scolastiche a eventi sportivi per rappresentative di Istituto, quali i Campionati Studenteschi o altre iniziative sportive, riconosciute da parte del CONI e dal CONS così come sancito nell'Accordo di Cooperazione Tecnico Sportiva tra i due comitati in data 7 marzo 2009.


10.3. Le Parti favoriscono contatti tra le organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socioculturali giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte e sinergie in entrambi i territori per la realizzazione e promozione di attività sportiva scolastica promosse da istituzioni e associazioni giovanili dei due Paesi nelle diverse discipline dello sport.

10.4. Le Parti si attengono agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale dell'UNESCO contro il Doping nello Sport del 19 ottobre 2005 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 contro il doping.

10.5. Le Parti favoriscono l'organizzazione di eventi sportivi internazionali che, trovando collocazione in territorio italiano in adeguate strutture ed impianti regolamentari, beneficino della titolarità internazionale assegnata alla Repubblica di San Marino, fatta salva la necessità di definire previamente le modalità, le forme di collaborazione e i soggetti su cui grava l'onere finanziario relativo all'organizzazione di eventi sportivi internazionali.

XI - TURISMO CULTURALE

11.1. Le Parti richiamano l'Accordo sulla Cooperazione in campo turistico firmato il 28.04.2004 ed in vigore dal 17.06.2005, la Convenzione tra l'Ufficio di Stato per il Turismo



della Repubblica di San Marino e l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), firmata il 16 marzo 2013 e l'Accordo di Cooperazione Economica firmato a San Marino il 31 marzo 2009.

11.2. Le Parti esprimono soddisfazione per l'adesione della Repubblica di San Marino all'Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa (EPA), firmato a Lucca il 27 settembre 2017, che potrà rafforzare la collaborazione nel settore del turismo culturale, attraverso uno sviluppo sostenibile ed accessibile dei territori. Le Parti promuovono al riguardo anche contatti diretti della Repubblica di San Marino con le Regioni ed i Comuni. Le Parti intendono favorire i progetti di turismo culturale che si stanno concretizzando e auspicano che possano essere avviate al più presto le procedure per il riconoscimento di Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa.

11.3. Le Parti si impegnano a favorire specifici accordi, nonché a dare mutuo riconoscimento a speciali iniziative che abbiano come obiettivo la reciproca conoscenza del patrimonio culturale, naturalistico e di valore immateriale anche ai fini di possibili esperienze turistiche intese come occasione di crescita e di arricchimento culturale.


11.4. La Parte Italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) richiama l'art. 8 dell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica del 21 marzo 2002 e ribadisce l'impegno a favorire, attraverso la rete diplomatico-consolare italiana, nei terzi Stati nei quali la Parte Sammarinese non dispone di proprie Rappresentanze, la promozione del patrimonio culturale ed artistico sammarinese e inserisce il sito "Centro Storico di San Marino e Monte Titano", iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nella promozione dei siti UNESCO italiani.

XII - DIRITTI UMANI

12.1. Le Parti collaborano nel settore dei diritti umani, uniformandosi ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché agli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile dell'ONU.

12.2. Le Parti incoraggiano le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e per la tutela dei diritti umani. A tale riguardo promuovono un'adeguata sensibilizzazione favorendo l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni fra gli organismi internazionali, nazionali e locali competenti in materia.

12.3. Le Parti incoraggiano le attività in campo culturale rivolte a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma esecutivo. In tale contesto, la Parte Italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilirà i contatti con la competente Parte Sammarinese.



XIII - DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Il presente Programma esecutivo non esclude la possibilità che le Amministrazioni competenti concordino, attraverso i canali diplomatici, eventuali integrazioni o nuove forme di collaborazione non previste nel suo ambito, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.


13.2. Le attività previste dal presente Programma esecutivo si svolgono nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

13.3. Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma Esecutivo saranno realizzate attraverso i canali diplomatici ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie delle Parti, stabilite dai rispettivi bilanci approvati di anno in anno. Per quanto concerne la Commissione Mista di cui all'art. 10 dell'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana sottoscritto il 21 marzo 2002, le Parti concordano che essa sarà convocata secondo le modalità operative indicate dall'Accordo e quando ritenuto opportuno dalle Parti anche alla luce delle rispettive disponibilità finanziarie.

13.4. L'Annesso costituisce parte integrante del presente Programma esecutivo.

13.5. Il presente Programma esecutivo resta in vigore fino all'entrata in vigore di quello successivo e comunque non oltre il 2023. Con il consenso delle Parti la validità del presente Programma potrà essere prorogata per un ulteriore periodo.

Firmato a San Marino il 24 novembre 2020, in due originali in lingua italiana.



PER LA PARTE ITALIANA

Ivan Scalfarotto

Sottosegretario di Stato

**Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**

PER LA PARTE SAMMARINESE

Andrea Belluzzi

Segretario di Stato per l'Istruzione

**e la Cultura, l'Università e la
Ricerca Scientifica, le Politiche**

Giovanili

ANNESSO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

a) Scambio di docenti, archivisti e bibliotecari ai punti 2.5, 5.1, 5.7 del Programma esecutivo

La Parte inviante fornisce alla Parte ricevente dettagliate informazioni sui visitatori e sulle delegazioni proposte.

Tali informazioni sono fornite attraverso i canali diplomatici con congruo anticipo. La Parte ricevente conferma l'accettazione della visita, compatibilmente con la data di partenza.

La Parte italiana:

- sostiene le spese di viaggio di esperti italiani;
- offre agli ospiti sammarinesi un contributo giornaliero per il periodo di permanenza.

La Parte Sammarinese:

- sostiene le spese di viaggio per gli esperti sammarinesi;
- offre agli ospiti italiani un contributo giornaliero per il periodo di permanenza.

Entro un mese dalla conclusione della visita il ricercatore presenta alla Parte ospitante, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca effettuata.

b) Musica, Teatro, Danza, Spettacolo viaggiante; Cinema, festival, celebrazioni e grandi eventi ai punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 del Programma esecutivo

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo verranno concordate tra le Parti.

Nel caso di festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, gli inviti saranno subordinati al reperimento dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato.

Tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno finanziario dalle Direzioni Generali Cinema e Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo italiano sono sottoposte al preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.


c) Scambio di specialisti del paesaggio di cui al punto 6.5 del Programma esecutivo

Gli scambi vengono concordati direttamente fra i Ministeri competenti dei due Paesi.



d) Altre condizioni

Le creazioni letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e simili, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale in uno dei due Paesi contraenti godono nell'altro Paese, della protezione che la legislazione di quest'ultimo accorda a tali opere, fatto salvo quanto previsto nelle Convenzioni e negli Accordi Internazionali sottoscritti dai due Paesi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line with several diagonal strokes extending from it.